

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

ORGANO DI REVISIONE

<p>Verbale n. 1 Data 20/02/2024</p>	<p>OGGETTO: “VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2024 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018). VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026”</p>
---	---

All'organo di revisione economico-finanziario è stato chiesto di esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto: “VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2024 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018). VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026”.

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che:

“862. *Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

“859. *A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente,*

non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...) Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.39 del 29/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.40 del 29/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC gli indicatori per l'esercizio 2023 presentano i seguenti valori:

- totale importo scaduto e non pagato: € 572.958,40;
- tempo medio ponderato di pagamento: giorni 54;
- tempo medio ponderato di ritardo: giorni 20;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2024 la somma di € 15.771,06 a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato al presente provvedimento;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto ed esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 per l'esercizio 2024, variazioni di competenza e di cassa analiticamente indicate di seguito:

ANNO 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 6.995,49
	CA		€ 6.995,49
Variazioni in diminuzione	CO	€ 6.995,49	
	CA	€ 6.995,49	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 0,00	€ 0,00
	CA	€ 0,00	€ 0,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
- le variazioni risultano congrue, attendibili e coerenti con le previsioni contabili;
- che sono mantenuti gli equilibri finanziari;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2024 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018). VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026".

Letto, approvato e sottoscritto

L'organo di revisione economico-finanziaria

